



TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Presidente

Viste le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in forza delle quali per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 (secondo la modifica introdotta dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23) bisogna adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità preposte, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio e contatti ravvicinati tra le persone (art. 83, comma 6)

Viste le linee guida adottate dal C.S.M. nella delibera 26 marzo 2020

Rilevato che in forza del decreto legge sopra richiamato sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, cioè ad oggi sino al 31 luglio p.v., il Personale amministrativo è stato posto in lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa, con contestuale utilizzo di ferie pregresse e congedi, così da limitare la presenza fisica in Ufficio alle sole persone necessarie per il Presidio rivolto alle attività indifferibili (art. 87)

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, il C.O.A. di Tivoli, il Personale di magistratura e amministrativo e d'intesa col Presidente della Corte di Appello

Ritenuto

Che la finalità di tutta la normativa di riferimento è con riguardo alle udienze quella di “ evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio ” (cfr. delibera C.S.M.

), scopo questo da estendere a tutta la altra attività giurisdizionale ed amministrativa da compiersi all'interno dell'Ufficio, al fine di evitare spostamenti fuori casa non necessari e comunque contatti non indispensabili tra i Dipendenti e tra questi e l'Utenza, nonché alla attività esterna affidata dai giudici ai loro ausiliari così da evitare contatti tra gli stessi e le parti private con i loro difensori e consulenti

Che l'attività di udienza e comunque la attività giurisdizionale deve essere a tal fine rapportata alle concrete possibilità di lavoro in Ufficio del Personale amministrativo (peraltro oggi in grave sofferenza di organico), non potendosi allo stato disporre il suo rientro in massa al fine di adempiere a tutte le necessarie e consuete incombenze da essa derivanti (che, come noto, il Personale non può oggi svolgere da casa)

Che, inoltre, si deve tenere conto della estensione del Circondario (composto da 75 comuni alcuni anche molto distanti), del fatto che la gran parte degli Avvocati che qui affluiscono provengono da fuori Tivoli ed inoltre della particolare conformazione degli spazi nel Palazzo del Tribunale, la quale non permetterebbe nella ipotesi di ripresa delle consuete attività e dei necessari accessi dell'Utenza di evitare assembramenti e comunque di rispettare le distanze necessarie per evitare il contagio

Che, per queste ragioni, la capienza massima in condizioni di sicurezza delle aule di udienza penale e degli spazi antistanti, nonché dei locali di custodia dei detenuti, è stata appositamente valutata e posta in relazione al numero dei procedimenti pendenti

Che le misure organizzative in oggetto, essendo dipendenti dalla emergenza epidemiologica, potranno poi essere prudentemente modificate nel periodo in funzione della evoluzione della situazione sanitaria e degli eventuali provvedimenti delle Autorità

dispone

dal 12 maggio al 30 giugno 2020 è interdetto l'accesso del pubblico al Tribunale ai sensi della lettera a del comma 7 art. 83 del decreto legge, se non muniti dei necessari presidi sanitari per la partecipazione ai processi che vi si terranno o per il compimento di attività comunque

urgenti e che non possono essere svolte da remoto, per le quali attività l'accesso avverrà previa prenotazione telefonica o telematica, con scaglionamento degli appuntamenti per orari fissi; il pubblico potrà utilizzare i mezzi di comunicazione telematica e telefonica espressamente indicati nel sito Internet del Tribunale per corrispondere ed ottenere, se consentito, una prenotazione per tali accessi ai sensi delle lettere c del comma 7 art. 83 del decreto legge;

le udienze penali e civili pubbliche saranno tenute a porte chiuse ai sensi lettera e del comma 7 art. 83 del decreto legge;

ai sensi della lettera d del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze penali i giudici provvederanno come segue:

-saranno trattati in udienza in Tribunale i procedimenti previsti dal comma 3 dell'art.83 DL n.11 del 2020 e dall'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23: procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

-saranno altresì trattati, a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza;

-saranno trattati in udienza in Tribunale, a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi i festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti;

-saranno tenute le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art.392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto;

-nella trattazione dei procedimenti in questione ciascun giudice avrà cura di distribuire l'orario di chiamata degli affari con intervallo minimo di un'ora uno dall'altro, predisponendo l'attività da compiere in modo da rispettare i limiti massimi individuati di capienza dell'aula impegnata, tenendo anche conto della compresenza di persone detenute nell'edificio giudiziario e di afflusso complessivo di persone in attesa negli spazi comuni antistanti: il Presidente di Sezione garantirà il coordinamento secondo tali principi dell'attività di udienza;

-le udienze dei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP e di direttissima riguardanti detenuti presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia potranno svolgersi con collegamento da remoto secondo lo schema già positivamente sperimentato dall'Ufficio GIP/GUP ai sensi dell'art. 83, comma 12, del decreto legge;

-le eventuali specifiche modalità di trattazione dei procedimenti da celebrare (variazioni di orario di udienza, variazioni nell'attività da compiere, eventuale svolgimento da remoto) verranno tempestivamente comunicate dal giudice titolare tramite PEC ai difensori e al PM di ciascun affare;

-ad eccezione di quanto sopra deciso, sarà disposto ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. g, del decreto legge il rinvio d'ufficio fuori udienza, (con le modalità già adottate nella precedente fase e richiamate nel decreto del Presidente del Tribunale n.12/2020), di tutti i procedimenti penali fissati, con sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020; la data di rinvio dovrà essere individuata dal giudice titolare alla luce dei criteri di priorità legali e tabellari, tenuto conto delle condizioni già straordinariamente critiche dei ruoli;

ai sensi della lettera d del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze civili i giudici provvederanno come segue:

-saranno anzitutto tenute le udienze per tutti procedimenti individuati dal comma 3 art. 83 del decreto legge;

-le udienze dei procedimenti di cognizione, di quelli cautelari in senso lato e camerali saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v. se in fase di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. o assunzione di mezzi di prova e altrimenti trattate con le modalità e limitazioni seguenti, fermo in tutti i casi il limite di 10 procedimenti per udienza:

1. le udienze relative a procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge. Per ciascuna udienza sarà trattato un numero non superiore a 10 procedimenti scelti anzitutto, e secondo la maggiore anzianità di ruolo, tra quelli fissati per la decisione e per provvedere sulle richieste istruttorie, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui;
2. le udienze relative a procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice potranno essere svolte mediante collegamenti da remoto ed il giudice impartirà le disposizioni necessarie e previste ai sensi della lettera *f* del comma 7 art. 83 del decreto legge; per ciascuna udienza potrà essere trattato un numero non superiore a 2 procedimenti scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui; in casi particolari il giudice potrà trattarle con le modalità sub 3, sempre nel limite di 2 procedimenti ad udienza;
3. le udienze relative a procedimenti che richiedono la presenza anche di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice tra quelli soli individuati dal comma 3 art. 83 del decreto legge, saranno tenute in locale idoneo del Tribunale, ad orari scaglionati e curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono;

-le udienze del Settore lavoro, previdenza e assistenza saranno tenute, con le stesse modalità sopra indicate, con un numero massimo di 5 procedimenti in fase decisionale ed un numero massimo di 5 procedimenti fissati per la prima udienza di discussione, scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, tra quelli che, per la natura degli incumbenti da compiersi, non richiedono la presenza della parte personalmente nonché i procedimenti ex rito Fornero fase sommaria in prima udienza e in fase decisionale, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui;

-le udienze nei procedimenti di esecuzione immobiliare saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v., tranne che per quelle di approvazione dei progetti di distribuzione, conversione, dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della sua trascrizione e dichiarazione di infruttuosità della espropriazione che saranno invece svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui; gli atti necessari, qualora mancanti, saranno tempestivamente depositati dalle parti in via telematica con attestazione di conformità;

-le udienze nei procedimenti di esecuzione mobiliare, in forma specifica e presso terzi saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v., tranne le udienze per la assegnazione o l'autorizzazione alla vendita e di conversione nelle esecuzioni mobiliari e quelle dei procedimenti di esecuzione presso terzi, che saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui; gli atti necessari, qualora mancanti, saranno tempestivamente depositati dalle parti in via telematica con attestazione di conformità;

-le udienze nei procedimenti del Settore fallimentare relative a verifica dello stato passivo, prefallimentari e di approvazione del rendiconto e di opposizione allo stato passivo saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 dell'art. 83

del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 30 giugno p.v. dei residui;

-le udienze presidenziali nelle separazioni consensuali saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v.; tuttavia potrà procedersi a trattazione con udienza cartolare, nella misura massima di 10 procedimenti ad udienza scelti secondo la anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, qualora le parti ne facciano concorde richiesta entro il decimo giorno antecedente l'udienza già fissata, inviando telematicamente la relativa istanza attestante la impossibilità della riconciliazione e la richiesta di trattazione scritta e di omologazione con rinuncia a qualsiasi eccezione sul punto, secondo i modelli pubblicati sul sito Internet del Tribunale;

-le udienze presidenziali nelle separazioni e divorzi giudiziali così come le udienze di comparizione per le coppie di fatto saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v.; solo quelle in cui le parti dimostrino con riguardo ai figli minori ragioni di urgenza che impongono l'adozione dei relativi provvedimenti saranno trattate; la trattazione di tali procedimenti avverrà con modalità cartolare, nella misura di 4 procedimenti ad udienza secondo la anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, qualora entrambe le parti entro il decimo giorno antecedente l'udienza già fissata ne facciano concorde richiesta inviando telematicamente la relativa istanza attestante la impossibilità della riconciliazione e la richiesta di trattazione scritta con rinuncia a qualsiasi eccezione sul punto, secondo i modelli pubblicati sul sito Internet del Tribunale; altrimenti, sempre qualora la richiesta di una delle parti pervenga in tale termine, la trattazione avverrà in Tribunale, nella misura 2 procedimenti ad udienza secondo la anzianità di ruolo, ad orari scaglionati e curando il rispetto della necessaria distanza tra le persone;

-i residui procedimenti inerenti alla materia famiglia (come ricorsi congiunti, modifiche delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento di figli nati da coppie non unite in matrimonio, procedimenti ex artt. 316 bis c.c., 156 c.c., 709 ter c.p.c. ecc.) verranno rinviati a data successiva al 30 giugno p.v., salve ragioni di urgenza relative a figli minori da indicarsi

specificamente in apposita istanza entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza. In tali casi il giudice assegnatario del procedimento indicherà con apposito decreto le modalità di svolgimento dell'udienza, fermo restando il limite sopra indicato di 6 fascicoli per ogni udienza;

- le udienze nei procedimenti di convalida di sfratto saranno rinviate a dopo il 30 giugno, onerando la parte della notifica all'intimato del provvedimento di rinvio;
- le udienze nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo e di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. in cui si debba procedere al giuramento del ctu saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v. con notificazione a cura della parte del relativo provvedimento;
- le udienze nei procedimenti del giudice tutelare saranno rinviate a dopo il 30 giugno p.v.; il giudice tutelare disporrà per le aperture delle amministrazioni di sostegno gli eventuali necessari provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'art. 405 del codice civile; in casi eccezionali, in cui viene motivata una indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, l'udienza prevista dall'art. 407 potrà essere tenuta in Tribunale ad orari scaglionati e curando il rispetto delle necessarie distanze.

Si pubblichi sul sito Internet del Tribunale e si comunichi al C.S.M., VII Commissione, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, a tutto il Personale ed al Sig. Presidente del C.O.A. di Tivoli.

Tivoli, 27 aprile 2020.

Il Presidente

Stefano C. De Michele